



COMUNE DI GERMAGNANO  
PROVINCIA DI TORINO

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

# I – Introduzione generale

## 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell’ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il Comune di Germagnano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Igiene Ambientale con una quota del 1,8825%;
2. Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. con una quota dello 0,00002%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune di Germagnano partecipa al CISA per la gestione e organizzazione della raccolta e smaltimento rifiuti con una quota pari a 1,80%.

## **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

### **1. SIA**

SIA-Servizi Intercomunali per l’Ambiente

SIA Srl, Servizi Intercomunali per l’Ambiente, è società di diritto privato a totale capitale pubblico.

Data di costituzione 12.01.2004

Durata della società fino al 31.12.2050

La società è divenuta operativa il 6 febbraio 2004 a seguito del conferimento del ramo aziendale di CISA relativo alla titolarità della Discarica di Grosso e la gestione dei Centri di Raccolta ubicati sul territorio del Consorzio CISA.

Dal 2008 le quote di partecipazione societaria sono passate direttamente in capo ai Comuni del bacino CISA.

Soci sono i 38 Comuni del territorio di bacino 17A: Ala di Stura, Germagnano, Rocca Canavese, Balangero, Givoletto, San Carlo Canavese, Balme, Groscavallo, San Francesco al Campo, Barbania, Grosso, San Maurizio Canavese, Cafasse, La Cassa, Traves, Cantoira, Lanzo Torinese, Usseglio, Ceres, Lemie, Val della Torre, Chialamberto, Mathi, Vallo Torinese, Ciriè, Mezenile, Varisella, Coassolo Torinese, Monastero di Lanzo, Vauda Canavese, Corio, Nole, Villanova Canavese, Fiano, Pessinetto, Viù, Front, Robassomero.

SIA svolge, per conto dell'Autorità di Bacino Ato-R, l'attività di gestione della Discarica di grosso (di cui è proprietaria) e, per conto del Consorzio CISA, delle dieci ecostazioni (Centri di Raccolta) dislocate sul territorio del Consorzio medesimo.

L'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto di Grosso avviene su indicazione e pianificazione dell'Autorità Territoriale d'Ambito Ato-R torinese, a servizio di un bacino esteso a tutta la Provincia di Torino

SIA è proprietaria della Discarica di Grosso - Località Vauda Grande, il sito in cui viene conferito il rifiuto solido urbano dei Comuni del bacino I7A, che gestisce con proprie risorse e da cui mediante apposita convenzione con la Società ASJA AMBIENTE si produce energia da biogas.

SIA, inoltre, fornisce numerosi servizi al cittadino per conto del Consorzio CISA "Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente", il Consorzio di bacino costituito ai sensi della L.R. 24/2002, a cui sono attribuite funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani dalle leggi nazionali e regionali.

In particolare SIA s.r.l. fornisce i seguenti servizi:

- organizzazione del punto informativo di Ciriè - via Trento 21/d;
- conduzione del servizio Numero Verde di assistenza agli utenti;
- gestione delle Ecostazioni consortili: vigilanza sugli appalti dei servizi di raccolta; promozione delle attività di comunicazione ai cittadini

La Società SIA Sri è di proprietà del comune per 1,8825%.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.03.2008 in seguito alla trasformazione del Consorzio CISA in Società a norma della L.R. 24/2002 e dell'art. 35- e. 8 della L. 448/2001, approvando lo Statuto e lo schema di convenzione.

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Amministratori. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di 3 esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci dell' 11 giugno 2013, rimarrà in carica per un triennio e scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che svolgono incarico a titolo gratuito.

Risultati di gestione 2013

Utile di esercizio: 113 mila euro

Patrimonio netto: 1.758 mila euro

Volumi di rifiuti smaltiti: 50.236 tonnellate

Numero abitanti serviti nel territorio del Consorzio CISA: 99.405

Società SIA Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana ) E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

## **2. SMAT SpA**

Società SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A

Ragione Sociale Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Data di costituzione 17.02.2000

Durata della società fino al 31.12.2050

Sede legale corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) nasce il 1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone.

Da quella data SMAT si impegna a perfezionare il programma di gestione integrata delle risorse idriche come previsto dalla Legge 36/94 e a partire dal 2004, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, ottiene da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) l'affidamento della gestione di tutto il ciclo dell'acqua sul territorio dell'ATO 3.

Nel 2005 SMAT, unitamente ad AMGA di Genova (ora IRIDE S.p.A), acquista la maggioranza del pacchetto azionario della SAP (Società Acque Potabili S.p.A.), una Società quotata in Borsa che opera su tutto il territorio nazionale e che, con il supporto delle controllanti, sta acquisendo un ruolo di azienda di riferimento per lo sviluppo dei servizi idrici sul mercato nazionale.

Nel 2004 l'Autorità d'Ambito 3 Torinese ha affidato la titolarità della gestione del servizio a SMAT e Acea Pinerolese con l'intento di arrivare poi ad un unico soggetto gestore.

Nel 2007 la Conferenza dell'Ambito 3 Torinese ha confermato SMAT quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito ottimale Torinese e di ACEA quale gestore salvaguardato operativo nel territorio storicamente di riferimento.

Il 3 luglio 2008 SMAT ha sottoscritto, unitamente all'Autorità d'Ambito 3 Torinese e alla controllata Società Acque Potabili S.p.A., l'accordo quadro per la disciplina delle gestioni operate dalla Società Acque Potabili S.p.A. nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese per l'ulteriore completamento della citata riunificazione gestionale. Per effetto di tale Accordo SMAT dal 1° luglio 2008, e sino al 30 giugno 2022, ha assunto la qualità di Gestore Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato anche per i territori dei Comuni sinora serviti da Acque Potabili S.p.A..

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

La Società per azioni SMAT è di proprietà del comune per lo 0,0002%. Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.11.2003 mediante l'approvazione dello statuto e l'acquisto di n. 1 azione iniziale. Il Comune riceve, ogni anno una partecipazione agli utili di gestione.

Utile netto SMAT	migliaia di € 23,269	42.825
	2012	2013

Società SMAT s.p.a. di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizio idrico integrato).

L'amministrazione deve, per legge, mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

### **3. Conclusioni**

Le considerazioni sopra espresse inducono l'Amministrazione a confermare il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società, in quanto le stesse risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e non svolgono tra loro attività analoghe o similari.